



Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LIX - n.10 - Ancona Ottobre 2013

ANTICIPO PAGAMENTI PAC CONFAGRICOLTURA: "RICONOSCIUTA DA BRUXELLES LA DIFFICOLTÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE"

"Un'ottima notizia, un'iniezione di liquidità che – in una congiuntura non certo facile – favorirà le nostre imprese e la nostra agricoltura". Così la Confagricoltura commenta la decisione del Comitato di Gestione che a Bruxelles ha dato il via libera agli Stati membri per pagare in anticipo, a partire dal 16 ottobre prossimo, il 50% dei pagamenti diretti della politica agricola comune agli agricoltori italiani. Circa due miliardi di euro su quattro che, in linea di principio, potranno essere versati agli agricoltori beneficiari in anticipo rispetto ai tempi previsti.

"Bruxelles ha dovuto riconoscere – così prosegue la nota di

Confagricoltura – che gli eventi climatici eccezionali di quest'anno si sono sommati agli effetti della crisi finanziaria determinando seri problemi di liquidità per gli agricoltori europei. Per questo motivo Confagricoltura, anche per quest'anno, aveva rinnovato la richiesta di poter versare anticipatamente le somme spettanti ai beneficiari."

"Ringraziamo l'Amministrazione per aver sostenuto questa richiesta a Bruxelles e per aver anche eliminato nella fase finale di approvazione del provvedimento un dettaglio tecnico che ne avrebbe potuto impedire la pratica applicazione da parte dei

nostri organismi pagatori. Ora, ci attendiamo solo che il regolamento sia presto formalizzato per effettuare i pagamenti non appena possibile il primo giorno del prossimo esercizio finanziario."



SOMMARIO

APERTURA

- Anticipo pagamenti PAC pag. 1

ECONOMICO

- Accordo finale PAC pag. 2,3

- Decreto del fare pag. 4-9

Varie

- OPE SKY pag. 9

- Vaucher pag. 10

ECONOMICO

- Condizionalità pag. 10,11

SCADENZARIO

pag. 12

www.anconaconfagricoltura.it
www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351

Accordo finale sulla riforma PAC

Manca solo il voto formale di Parlamento e Consiglio che consenta l'adozione delle norme entro fine anno

Il 26 giugno 2013, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo (trilogo) avevano raggiunto un accordo politico sulla riforma della Pac 2014-2020. Tuttavia alcuni punti importanti erano rimasti fuori dall'accordo di giugno: capping, degressività, convergenza esterna, flessibilità fra pilastri, cofinanziamento dello sviluppo rurale.

Il trilogo del 24 settembre 2013 ha trovato l'accordo politico anche su tali punti (tab. 1). A questo punto manca solamente il voto formale del Parlamento europeo e del Consiglio, che consenta l'adozione formale dei testi legislativi entro la fine dell'anno (tab. 2).

Pertanto la riforma della Pac 2014-2020 si può dichiarare definitivamente approvata.

Capping

Il capping e la degressività sono stati due temi molto dibattuti. Alla fine è stato raggiunto un compromesso: il capping non ci sarà, invece la degressività sarà obbligatoria, con la possibilità per gli Stati membri di potenziarla. Il capping o tetto aziendale è un limite massimo ai pagamenti diretti. La proposta della Commissione del 12 ottobre 2011 aveva previsto un tetto a 300.000 euro; tale soglia rappresentava quindi un vero tetto ai pagamenti diretti.

Con l'accordo del 24 settembre 2013 il capping non è previsto,

anche se gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare la parte volontaria della degressività come strumento analogo.

Degressività

La degressività è obbligatoria.

In pratica, ciò significa che l'importo dei pagamenti diretti che una singola azienda riceve (escluso il pagamento ecologico) verrà ridotto di almeno il 5% per gli importi superiori a 150.000 euro.

Di fatto, la degressività obbligatoria è un taglio dei pagamenti diretti, inferiore a quello che attualmente si applica con la modulazione, la quale non è prevista nella nuova Pac.

Tuttavia gli Stati membri possono volontariamente applicare percentuali di degressività superiori al 5%, anche del 100%. Di conseguenza, la degressività può rappresentare uno strumento per ottenere gli stessi risultati del capping.

I fondi "risparmiati" con la degressività restano nello Stato membro o nella regione in questione, sono trasferiti alla rispettiva dotazione per lo sviluppo rurale e possono essere utilizzati senza il requisito del cofinanziamento.

A discrezione degli Stati membri, la degressività potrà essere mitigata per le aziende che utilizzano il lavoro dipendente.

Infatti, al fine di tener conto dell'occupazione, i costi salariali

possono essere dedotti prima che venga effettuato il calcolo.

Quindi la degressività si dovrebbe applicare con la seguente formula:

$$Im = (PD - Pe) - L$$

dove:

Im = importo soggetto alla riduzione della degressività;

PD = pagamenti diretti dell'azienda;

Pe = pagamento ecologico dell'azienda;

L = costo del lavoro dipendente.

Alternativa alla degressività

La riduzione per la degressività non deve applicarsi agli Stati membri che applicano il "pagamento redistributivo" in base al quale almeno il 5% della propria dotazione nazionale viene trattenuto per essere redistribuito sui primi ettari di tutte le aziende.

Il pagamento redistributivo per i primi 30 ettari è una delle sette tipologie di pagamenti diretti. Gli Stati membri possono usare fino al 30% della dotazione nazionale per redistribuirla tra gli agricoltori per i loro primi 30 ettari.

La degressività e il pagamento redistributivo svolgono un ruolo simile, che è quello di penalizzare le grandi aziende o favorire le piccole e medie

aziende.

L'accordo del 24 settembre 2013 prevede che lo Stato membro possa usare alternativamente i due strumenti, ma non entrambi.

Convergenza esterna

La convergenza esterna è il processo di avvicinamento del livello dei pagamenti diretti del 1° pilastro tra i vari Paesi dell'Ue, al fine di ridurre queste disparità e promuovere una più equa distribuzione del sostegno finanziario. In altre parole, i Paesi con un livello medio di pagamenti diretti più bassi (es. Lettonia, Lituania, Romania, ecc.) avranno un aumento delle dotazioni nazionali a scapito dei Paesi con un livello medio di pagamenti diretti più elevato (es. Olanda, Belgio, Italia, ecc.).

Più precisamente, le dotazioni nazionali dei pagamenti diretti per ciascuno Stato membro saranno gradualmente adeguate in modo tale che, nel caso degli Stati membri il cui pagamento medio (in euro per ettaro) è attualmente inferiore al 90% della media dell'Ue, sia introdotto un graduale aumento della loro dotazione (di un terzo della differenza fra il loro livello attuale e il 90% della media Ue). Vi è inoltre la garanzia che ogni Stato membro raggiunga un livello minimo entro il 2019.

La redistribuzione era un **principio atteso che destava molte preoccupazioni all'Italia, come anche alla maggioranza dei vecchi paesi membri. Le decisioni finali comportano una perdita di risorse per l'Italia nell'ordine del 6%: meno di quanto paventato inizialmente,**

ma comunque molto negativo per il nostro Paese.

Trasferimento di fondi fra pilastri

Gli Stati membri avranno la possibilità di trasferire fino al 15% della dotazione nazionale per i pagamenti diretti (1° pilastro) a quella dello sviluppo rurale (2° pilastro). Tali importi non avranno bisogno di essere cofinanziati.

Gli Stati membri potranno anche scegliere di trasferire fino al 15% della propria dotazione nazionale per lo sviluppo rurale alla dotazione per i pagamenti diretti, o fino al 25% per quegli Stati membri che ricevono meno del 90% della media UE dei pagamenti diretti.

Sviluppo rurale

Le **dotazioni** per lo sviluppo rurale per Stato membro sono incluse nel regolamento di base, ma con la possibilità di adeguare

tali importi mediante un atto delegato, ove tecnicamente necessario, o attraverso un atto legislativo.

Itassimassimi di **cofinanziamento** dell'Ue per la maggior parte dei pagamenti saranno pari all'85% nelle regioni meno sviluppate, in quelle ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, al 75% o al 63% nelle regioni in transizione e al 53% nelle altre regioni, ma potranno essere superiori per quanto concerne le misure a sostegno del trasferimento di conoscenze, della cooperazione, della creazione di associazioni di produttori, delle sovvenzioni per l'insediamento dei giovani agricoltori nonché per i progetti Leader e per le spese connesse all'ambiente e ai cambiamenti climatici previste dalle varie misure.

Angelo Frascarelli

estratto da Terra e Vita
n. 39/2013
03 Ottobre 2013



DECRETO DEL FARE

Conversione nella legge 98/13 del D.L. 69/13 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”: misure relative all’energia, l’ambiente, la sicurezza sul lavoro, il codice della strada e la prevenzione incendi.

Si segnalano di seguito le principali disposizioni introdotte dal d.lgs. 69/13 convertito con modificazioni nella legge 98/13 (GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63) che riguardano l’energia, l’edilizia, l’ambiente, la vendita diretta dei prodotti agricoli, la sicurezza sul lavoro, il codice della strada e la prevenzione incendi.

ACQUISTO NUOVI MACCHINARI

Articolo 2 - Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese

Il Decreto Fare incentiva gli investimenti delle PMI in impianti, macchinari, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo agevolandone l’acquisto o il leasing. In sede di conversione in legge gli incentivi sono stati estesi agli investimenti in Hardware, Software e tecnologie digitali, con una dotazione iniziale di 2,5 miliardi di euro incrementabile fino a 5 miliardi.

I finanziamenti a tasso agevolato saranno erogabili fino al 31 dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione tra i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Economia con la Cassa Depositi e Prestiti e l’ABI. Avranno durata massima 5 anni dalla stipula del contratto, per un valore complessivo che non superi i 2 milioni di euro per azienda. La somma potrà coprire anche la totalità dei costi ammissibili, fissati dal decreto attuativo. I finanziamenti potranno essere coperti dalla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese fino a un massimo dell’80% dell’importo finanziato, secondo modalità e

priorità di accesso e concessione fissate dal decreto attuativo.

Il suddetto decreto attuativo sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e come già specificato dovrà stabilire i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi, la misura massima del contributo e le modalità di erogazione e le relative attività di controllo.

È consentito l’accesso ai finanziamenti alle PMI individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE, in grado di soddisfare due requisiti:

- il primo è il fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale dell’attivo patrimoniale inferiore a 43 milioni nell’ultimo esercizio contabile chiuso prima della sottoscrizione della domanda di finanziamento (per le imprese non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria o alla redazione del bilancio si tiene conto dell’ultima dichiarazione dei redditi per quanto concerne il fatturato, del prospetto delle attività e delle passività redatto alla luce del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689 e secondo i criteri individuati dagli artt. 2423 e segg. c.c., per quello che riguarda l’attivo patrimoniale);

- il secondo è avere meno di 250 dipendenti con vincolo di subordinazione, esclusi quelli in cassa integrazione straordinaria, calcolati come unità lavorative anno (Ula) e dato dalla media mensile di dipendenti a tempo pieno impiegati nell’anno più la quota parte in base al tempo di lavoro di quelli a tempo parziale che realizzano frazioni di Ula, commisurati cronologicamente all’ultimo esercizio contabile chiuso e approvato prima della sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese di nuova costituzione e quelle esonerate dalla contabilità

ordinaria o dalla redazione di un bilancio di esercizio, i criteri vanno individuati in base al numero degli occupati e del totale dell’attivo patrimoniale riferiti alla data di sottoscrizione della domanda.

DISPOSIZIONI SULL’ENERGIA

Articolo 5 - Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica

Il comma 7 abroga le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2013 volte ad incrementare il valore degli incentivi sulla produzione elettrica da bioliquidi in impianti entrati in esercizio tra il 2008 e il 2012 al fine di compensare il brusco aumento dei prezzi degli oli registrato negli ultimi anni. L’abrogazione di tale misura, pur impattando marginalmente sulle imprese agricole visti i pochissimi investimenti nel settore da parte di agricoltori, introduce comunque un rischioso precedente per possibili nuovi tagli degli incentivi, con efficacia retroattiva, sulle altre fonti rinnovabili.

Il comma 7-bis, aggiunto durante l’esame del provvedimento alla Camera, prevede - per i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 - la possibilità di optare (comunicandolo al GSE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge) tra il mantenimento al diritto agli incentivi riconosciuti alla data di entrata in esercizio e un meccanismo che prevede - secondo determinati parametri - un aumento degli incentivi spettanti nei primi due anni e una riduzione negli anni successivi e del 10 per cento per un ulteriore successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione

del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione).

Art. 6- Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra

A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino al 31 dicembre 2015, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, si applica un'accisa pari a euro 25 per 1.000 Litri. Attualmente l'accisa prevista per il settore è pari circa a 135 euro/1000 litri, per cui le novità introdotte portano ad un risparmio di circa 110 euro/1000 litri.

In sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio i beneficiari si obbligano a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

Il comma 2 stabilisce che il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva n. 2003/96/CE e che qualora il suddetto livello minimo dovesse esser modificato, l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra verrà corrispondentemente adeguata. Si prevede inoltre che la sintesi delle informazioni relative alla misura in parola è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Infine il comma 4 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, venga disciplinata l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo in esame.

Aspetto quest'ultimo che condiziona l'applicazione immediata della riduzione di imposta. Difatti fino all'emanazione del decreto sarà difficile dare seguito alle novità introdotte dal decreto fare anche in relazione alla necessità di ridurre i quantitativi di gasolio di cui le imprese beneficiarie hanno diritto considerando le finalità ambientali. Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale e vista l'incertezza che ne segue, è opportuno tenere distinte le

forniture di gasolio per le serre da tutte le altre per l'espletamento delle successive operazioni che dovranno essere formalizzate sulla base della procedura che verrà definita dal decreto interministeriale per ottenere l'agevolazione.

CODICE DELLA STRADA

Art. 20 Riprogrammazione degli interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale

Viene introdotto, attraverso la modifica dell'art. 202 del d.lgs. 285/92, lo sconto del 30% sulle infrazioni al Codice della Strada il cui pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione e notifica, con l'esclusione di quelle che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente o la confisca del veicolo e quelle che rivestono carattere penale.

La riduzione del 30% si applica solo sulla sanzione effettiva prevista dal codice, e quindi non si può usufruire della stessa agevolazione per le spese di notifica. Per notifica si intende la ricezione al domicilio del proprietario del veicolo di un verbale relativo ad una violazione commessa e non contestata al conducente, come accade ad esempio per gli autovelox o il tutor. Per contestazione si intende invece quando il conducente viene fermato e messo immediatamente a conoscenza dell'infrazione commessa. Se la pattuglia è dotata di POS collegato, sarà possibile anche pagare immediatamente la sanzione.

Possono beneficiare dello sconto tutti i conducenti o proprietari a prescindere dai punti posseduti sulla patente. Una volta pagata una sanzione, con o senza lo sconto del 30%, viene meno il diritto a presentare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto. L'importo della sanzione non può essere arrotondato e si deve prestare attenzione a pagare l'importo esatto della sanzione.

Art. 45 - Omologazioni delle macchine agricole

L'articolo modifica l'art. 107 del d.lgs. 285/92 ampliando i soggetti

abilitati ad effettuare l'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge delle macchine agricole. Oltre al Dipartimento per i trasporti terrestri possono essere abilitati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali anche altre strutture o Enti.

NORME IN MATERIA DI EDILIZIA

Art. 30 – semplificazioni in materia edilizia

Le novità per l'edilizia privata sono molte e riguardano la Scia, il Permesso di costruire, il Certificato di agibilità e le distanze tra fabbricati. Previsto anche l'indennizzo per i ritardi della pubblica amministrazione che, in caso di conclusione del procedimento oltre il termine di chiusura, è obbligata a corrispondere al privato 30 euro al giorno, cifra che non potrà superare complessivamente i 2000 euro.

Deroghe per le distanze tra fabbricati

Le regioni e le province autonome possono prevedere deroghe rispetto al DM 1444/68, che, all'articolo 9, fissa i limiti di distanza tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee. In fase di revisione o di definizione di strumenti urbanistici, ed in deroga al decreto, esse possono dettare disposizioni su spazi da destinare al verde, ai parcheggi, agli insediamenti residenziali e produttivi. La norma precisa che le regioni e le province autonome potranno esercitare i poteri derogatori ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile.

Variazioni di sagoma con Scia

Gli interventi edilizi che portano ad una modifica della sagoma ma non

del volume sono soggetti a Scia e non più al Permesso di costruire. Entro il 30 giugno 2014 (non più 31 dicembre 2013) i Comuni dovranno adottare una deliberazione con la quale individuare le aree nelle quali non è applicabile la Scia per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.

Art. 39 Disposizioni in materia di beni culturali

Modificato il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica. Nel caso di lavori iniziati nel quinquennio decorrente dalla data di rilascio dell'autorizzazione, l'efficacia quinquennale del nulla osta paesaggistico viene estesa a tutta la durata dei medesimi lavori.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AGRICOLA

L'articolo 30 bis riporta alcune semplificazioni per la vendita diretta dei prodotti agricoli. In particolare modifica alcune parti dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

Eliminazione della comunicazione d'inizio attività (comma 1 lettera a)

Non è più obbligatorio inviare al Comune di appartenenza la comunicazione d'inizio attività se la vendita al dettaglio è esercitata su superfici all'aperto dell'azienda agricola. Di contro, se la vendita effettuata all'interno di locali dell'azienda agricola (ad esempio cantine, luoghi adibiti a degustazioni, etc.) è ancora richiesta la suddetta comunicazione.

Unica eccezione se questa è effettuata per la promozione di prodotti tipici o locali.

Pur non esistendo una definizione di prodotto tipico è importante ricordare che solitamente si intendono tutti i prodotti DOP IGP STG e quelli dell'"Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali" del DM 8 settembre 1999 n. 350 (l'ultima revisione è stata pubblicata nel supplemento ordinario n.52 della G.U. n. 147 del 25 giugno

2013).

Vendita via internet e comunicazione inizio attività (comma 1 lettera b)

La vendita diretta attraverso il commercio elettronico potrà essere effettuata contestualmente all'invio della comunicazione d'inizio attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

Consumo in azienda dei prodotti acquistati in vendita diretta (comma 1 lettera c)

I prodotti oggetto di vendita diretta possono essere immediatamente consumati nei locali adibiti alla vendita, purché questa non si configuri come attività di somministrazione e comunque rispettando sempre tutte le prescrizioni generali di carattere igienico sanitario.

Inoltre l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli all'interno dei locali dell'azienda agricola non comporta cambio di destinazione d'uso. La vendita può essere effettuata in locali esterni all'azienda agricola a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati e su tutto il territorio comunale.

SICUREZZA SUL LAVORO

Le semplificazioni introdotte dagli artt. 32, 35 e 45 bis riguardano soprattutto adempimenti formali, nonché oneri informativi attraverso modifiche ed integrazioni al d.lgs. 81/08 con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- Articolo 3 - Campo di applicazione
- Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
- Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
- Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
- Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei RSPP interni ed esterni
- Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

• Articolo 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

• Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

• Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

• Articolo 88 - Campo di applicazione

• Articolo - 104 bis

• Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

• Articolo 240 - Esposizione non prevedibile

• Articolo 250 - Notifica

• Articolo 277 - Misure di emergenza

Art. 32 - Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) (comma 1 lett. a)

Sono introdotte alcune novità in merito al Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) – art. 26 del d.lgs. 81/08. In alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico – stabiliti sulla base degli indici infortunistici dell'Inail da un futuro decreto del Ministro del Lavoro sentita la Commissione consultiva e con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni – per la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori non è più necessario il DUVRI ma è invece sufficiente l'individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto (occorre procedere al suo periodico aggiornamento e a verificare che abbia conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro).

Il DUVRI viene eliminato anche per i servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno (in precedenza la durata non doveva essere superiore a due giorni), sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. In questo caso per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori,

servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Semplificazione per attività a basso rischio infortunistico (comma 1, lettera b) punto 2)

Viene introdotto il comma 6-ter all'articolo 29 del d.lgs. 81/08 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi). Le disposizioni prevedono che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base



delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Tale decreto sarà adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali possono effettuare la valutazione del rischio, utilizzando un modello semplificato che sarà allegato al decreto. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate già previste dallo stesso articolo 29 che dovranno comunque essere utilizzate sino all'emanazione del suddetto decreto.

Con tale modifica, anche se con alcune differenze, viene riproposto il sistema dell'autocertificazione.

Occorre ora in sede attuativa verificare la possibilità di inserire anche le attività agricole.

Crediti formativi (comma 1 lett. c) e d)

In relazione alla possibilità che i contenuti dei corsi formativi si possano sovrapporre, viene prevista la possibilità di riconoscere crediti formativi per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento erogati. Ciò riguarda sia il responsabile e gli addetti del servizio prevenzione e protezione (art. 32 del d.lgs. 81/08), sia la formazione di dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 37 del d.lgs. 81/08). La misura introdotta nel caso dell'agricoltura potrebbe semplificare, ad esempio, i percorsi formativi relativi all'abilitazione per il rilascio del patentino per i prodotti fitosanitari e per l'abilitazione alla guida delle trattrici agricole.

Notifiche preliminari per l'avvio di nuove attività (comma 1, lettera e) Il comma 1 lettera e) che modifica l'art. 67 (notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio – ambienti di lavoro Titolo II del d.lgs.

81/08) specifica quali elementi informativi devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti. Prevede inoltre che l'invio della suddetta notifica preliminare avvenga attraverso lo Sportello unico (insieme all'istanza o alla segnalazione relativa all'avvio delle attività produttive), che provvederà a trasmetterla all'organo di vigilanza. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono approvati modelli uniformi per la presentazione della notifica.

Verifica attrezzature (comma 1 lett. f - modifica dell'art. 71 commi 11 e 12 - Verifica attrezzature)

Riduce da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l'INAIL è tenuto ad effettuare la prima verifica dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri

soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati.

Denuncia infortuni – comma 6

Sono introdotte alcune semplificazioni riguardo la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro. Attualmente la denuncia degli infortuni è effettuata (obbligatoriamente per via telematica dal 1 luglio) dal datore di lavoro all'Inail, mentre all'autorità di PS, che la trasmette alle ASL, viene generalmente inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno. Con l'abrogazione dell'articolo 54 del DPR 1124/65 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali") viene eliminato l'obbligo per il datore di lavoro nel termine di due giorni di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. Tale novità sarà operativa sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto sul SINP (sistema informativo per la prevenzione) di cui al comma 4 dell'art. 8 del d.lgs 81/08.

Di conseguenza viene modificato anche l'articolo 56 del DPR 1124/65. La nuova disposizione prevede che l'INAIL trasmetta le denunce per via telematica all'autorità di pubblica sicurezza, all'ASL e le altre autorità competenti. In questo modo, si garantisce maggiore celerità a denunce fino ad oggi effettuate per posta e si ottempera al principio dell'unificazione delle comunicazioni nei confronti della PA in capo a cittadini e imprese.

Art. 35 - Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata

Sono previsti due commi aggiuntivi all'art. 3 del d.lgs. 81/08.

Il comma 13 bis prevede l'individuazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute di semplificazioni della documentazione per

dimostrare l'effettivo adempimento degli obblighi di informazione e formazione, quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell'anno solare.

Con il comma 13 ter, un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definirà misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. Quest'ultima previsione che si aggiunge a quanto già previsto dal comma 13 dell'art. 3 e dal relativo decreto applicativo (DM 27 marzo 2013 disposizioni che riguardano i lavoratori impiegati nelle imprese agricole per non più di 50 giornate) è diretto ad estendere le semplificazioni a tutti i lavoratori a tempo determinato e stagionali delle imprese agricole nonché a tutte le imprese di piccole dimensioni.

ABILITAZIONE MACCHINE AGRICOLE

Art. 45 bis – Abilitazione uso macchine agricole

Viene modificato il comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, chiarendo che nell'Accordo Stato Regioni sono indicate anche le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione. Tale precisazione dovrebbe essere diretta a chiarire ad esempio che la certificazione relativa all'esperienza biennale per i lavoratori agricoli equivale al possesso dell'abilitazione.

Viene prorogato inoltre al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole di cui al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed all'accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, n. 53.

Con la proroga suddetta sono

superati i problemi verificatisi in alcune regioni in sede di circolazione stradale delle macchine agricole dove gli organi di controllo hanno chiesto ai conducenti delle macchine agricole di esibire l'abilitazione all'uso (in alcuni casi peraltro il certificato di esperienza biennale non è stato ritenuto valido). Per quanto riguarda la tempistica di attuazione dell'Accordo Stato Regioni, che con le disposizioni transitorie relative ai lavoratori agricoli (punto 9.4) dava la possibilità fino al marzo 2017 di poter utilizzare le attrezzature se in possesso di certificazione attestante l'esperienza biennale, occorrerà attendere le istruzioni del Ministero del Lavoro. Va comunque sottolineato che la proroga si riferisce esclusivamente alle macchine agricole, quindi ai veicoli riconducibili all'art. 57 del codice della strada, quindi ai trattori agricoli e forestali ed ai carrelli semoventi a braccio telescopico, se quest'ultimi omologati come macchine agricole.

PREVENZIONE INCENDI

Art. 38 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi

Il comma 1 esenta gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, categorie B e C del DPR 151/11 esistenti alla data del 7 ottobre 2011 dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

Con il comma 2 viene stabilito che gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. In pratica, in attesa di ulteriori specifiche da parte dei Vigili del Fuoco, si deve ritenere che le attività di interesse agricolo che prima non erano soggette al rilascio del

certificato di prevenzione incendi ma che sono state ricomprese tra le attività a cui si applicano le disposizioni di cui al DPR 151/11 dispongono di un ulteriore anno (7 ottobre 2014) per presentare la SCIA e l'ulteriore documentazione richiesta.

NORME SULL'AMBIENTE

Le misure in materia di ambiente sono finalizzate a semplificare e accelerare le procedure, riducendo gli oneri per gli operatori.

Particolarmente rilevanti sono le semplificazioni in materia di:

- 1) acque emunte ai fini della bonifica dei siti contaminati;
- 2) utilizzo di terre e rocce da scavo;
- 3) materiali di riporto;
- 4) eliminazione di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività scarsamente inquinanti (ad es. cantine che trasformano fino a 600 tonnellate di uva all'anno, frantoi, silos per materiali vegetali) che saranno soggette solo a una comunicazione;
- 5) pastazzo di agrumi (ossia il residuo di lavorazione degli agrumi), che viene definitivamente sottratto alla disciplina dei rifiuti e sottoposto a quella dei sottoprodotti sulla base di un apposito decreto.

Artt. 41 e 41 bis - Disposizioni in materia ambientale e disposizioni in materia di terre e rocce di scavo

In tema di gestione delle acque emunte nei siti contaminati, il decreto del fare, come convertito, riscrive nuovamente l'articolo 243 del Codice dell'Ambiente sancendo che l'obiettivo primario da soddisfare è arrestare la

contaminazione. Oltre alle misure di sicurezza e prevenzione (incluso il barrieramento fisico), devono essere adottate le migliori tecnologie disponibili per eliminare o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette.

Sono state introdotte nuove disposizioni in tema di terre e rocce da scavo, introducendo l'articolo 41 bis al D.Lgs. 152/2006 che semplifica la procedura per il riutilizzo dei materiali di scavo provenienti dai piccoli cantieri.

Art. 41-ter - Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo

L'Articolo 41-ter prevede l'esclusione di talune tipologie di impianti dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dettata dal titolo I della parte quinta del decreto legislativo 152 del 2006 (norme in materia ambientale), integrando rispettivamente gli elenchi degli impianti e delle attività non sottoposti alla predetta autorizzazione e degli stabilimenti per i quali l'autorità competente può adottare autorizzazioni "in deroga" con un procedimento semplificato. Sono stati inseriti nell'allegato IV parte I del d.lgs. 152/06, quindi esclusi dall'autorizzazione, i seguenti impianti ed attività di interesse agricolo:

- Silos per i materiali vegetali (modifica della lett. m)
- Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se

alimentati a biomasse o a biodisel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas (inserimento della lettera v-bis);

- Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera (inserimento della lettera kk-bis)

- Frantoi (inserimento della lettera kk-ter)

Inoltre con la modifica introdotta alla lettera m) relativa agli allevamenti il calcolo del numero di capi ai fini della verifica della esclusione viene fatto in relazione a quelli presenti e non potenzialmente presenti.

Sono stati inseriti nell'allegato IV parte II del d.lgs. 152/06 i seguenti impianti ed attività per i quali l'autorità competente può adottare autorizzazioni "in deroga" con un procedimento semplificato: Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte precedente (inserimento della lettera v-bis)

Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte precedente (inserimento della lettera oo-bis).

Confagricoltura – Ope Sky sottoscritta convenzione

Si ricorda che Confagricoltura ha stipulato una convenzione con Open Sky, principale operatore italiano TLC che fornisce il sistema Tooway – internet via satellite, per garantire ai suoi associati un collegamento anche nelle cosiddette "aree bianche", tipicamente non coperte da Adsl.

Il settore agricolo è – infatti – uno dei comparti in cui si sta perseguendo fortemente l'innovazione e questa non può prescindere dalla rete e da internet. Numerosi operatori del settore agroalimentare hanno già scelto Open Sky come partner tecnologico per la loro attività e Confagricoltura non vuole essere

da meno nell'offrire ai suoi soci dei servizi all'avanguardia. Chi volesse informazioni:

www.opensky.it/tooway/confagricoltura

Oppure presso gli uffici dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona che avere il testo completo della convenzione.



VAUCHER: regole per il loro utilizzo

Ministero del Lavoro - Non nota del 12 luglio 2013, n. 12695,

Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 - lavoro accessorio - comunicazioni preventive e utilizzo dei voucher - applicabilità della maxi sanzione per lavoro "nero".

La Direzione, in merito ai chiarimenti in ordine alla irrogazione della cd. maxi sanzione per lavoro "nero" nei confronti degli utilizzatori di prestazioni di lavoro accessorio - ex art. 70. D.Lgs. n. 276/2003 - che, in relazione a talune giornate di lavoro, non utilizzino voucher per retribuire il personale impiegato, formula le seguenti osservazioni.

In via preliminare, si ricorda che per le tipologie di rapporto di lavoro per le quali non è richiesta la comunicazione al Centro per l'impiego, tra le quali è annoverabile anche il lavoro accessorio, questo Ministero ha già avuto modo di chiarire, con circolare n. 38/2010, che la cd. maxi sanzione per lavoro "nero" possa trovare applicazione, in virtù del disposto di cui all'art. 4. L. n. 183/2010, nella misura in cui non siano stati effettuati i prescritti adempimenti formali nei confronti della P.A.

In merito alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, si è ritenuto pertanto che il personale ispettivo possa irrogare il provvedimento in questione esclusivamente laddove l'utilizzatore non abbia effettuato la comunicazione preventiva all'INPS/

INIL, connessa all'attivazione delle prestazioni stesse. Ciò in quanto, solo in tale ipotesi, il rapporto di lavoro risulta effettivamente sconosciuto agli Istituti previdenziali ovvero da intendersi come "prestazione di fatto", non censita preventivamente nei confronti della P.A.

Per quanto concerne le modifiche apportate dalla L. n. 92/2012 all'istituto in argomento si evidenzia che è stato introdotto un diverso criterio di quantificazione del compenso per prestazioni di lavoro accessorio, ancorandolo alla durata oraria delle stesse.

Come chiarito con circolare n. 4/2013, si è voluto scongiurare in tal modo che un unico voucher, attualmente del valore di dieci euro, possa essere utilizzato per remunerare una pluralità di ore ovvero addirittura più giornate; assume dunque fondamentale importanza ricostruire in sede di verifica ispettiva l'aspetto afferente alla durata della prestazione resa.

Analoghi accertamenti si ritengono necessari anche con riferimento alla fattispecie prospettata da codesta Direzione, in merito all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio comunicate preventivamente all'INPS/INAIL, ma in assenza di corresponsione di voucher per alcune giornate. Nelle suddette ipotesi, la mancata remunerazione

di alcune giornate di lavoro non potrà dare luogo all'irrogazione della maxi sanzione, in considerazione dell'avvenuta comunicazione preventiva agli Istituti. Al riguardo appare tuttavia necessario operare una "trasformazione" del rapporto in quella che costituisce la "forma comune di rapporto di lavoro", ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione.

(Ndr: in sintesi, per evitare qualsiasi sanzione o trasformazione di lavoro di tipo subordinato ed incorrere in tutte le sanzioni previste è necessario comunicare preventivamente l'istaurarsi di rapporto di lavoro accessorio all'INPS/INAIL specificando perfettamente la data di inizio e la data del termine; da quel momento ogni giornata di calendario va pagata a meno che cause di forza maggiore (eventi atmosferici) non l'abbia impedito; tale sospensione del rapporto, anche giornaliero va comunicato tempestivamente tramite posta certificata (PEC). - Maggiori informazioni presso gli Uffici della Confagricoltura di Ancona)

CONDIZIONALITA'

Obiettivi e regole per garantire standard elevati di difesa dell'ambiente del territorio; sicurezza alimentare, salute pubblica e benessere degli animali, il tutto racchiuso in una sola parola. "La condizionalità" costituisce una delle principali novità introdotte dalla Politica Agricola Comune (P.A.C.) approvata dal lontano 2003. Con questo termine, vengono raggruppate una quantità di norme alle quali gli agricoltori che intendono beneficiare degli aiuti erogati dall'Unione Europea, devono assolutamente osservare. Tra queste, vanno segnalate alcune

di fondamentale importanza:

- La corretta gestione agronomica dei terreni;**
- La salvaguardia dell'ambiente;**
- La salute pubblica;**
- La salute degli animali ed il loro benessere.**

Come è noto, il mancato rispetto delle suddette norme comporta l'attivazione di un meccanismo di riduzione dell'insieme dei pagamenti diretti a cui ogni singolo agricoltore ha diritto.

Va comunque precisato, che "la condizionalità", non deve essere vista solo come un vincolo all'attività produttiva agricola,

bensì come un'opportunità volta a realizzare un modello di agricoltura multifunzionale, rispettoso dell'ambiente, con particolare riguardo all'esigenza di tutelare il territorio.

Al fine di prevenire e limitare il più possibile il rischio di degrado ambientale, le politiche dell'U.E. incoraggiano sempre di più gli agricoltori a continuare a svolgere un ruolo positivo nella conservazione e salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente, anche con idonee misure di sviluppo rurale, aiutando nel contempo a garantire la redditività dell'agricoltore nelle

diverse regioni.

Infatti, il concetto di "Condizionalità" racchiude in se non soltanto la salvaguardia dell'ambiente, ma anche la sicurezza alimentare e la tutela degli animali.

L'obiettivo è quello di promuovere un agricoltore responsabile, rappresentato da operatori che effettuano una corretta gestione agronomica del terreno, non depauperando l'ambiente, ma tutelando la salute pubblica, quella degli animali, nonché il loro benessere.

In concreto, le questioni ambientali rivestono un ruolo fondamentale nella P.A.C. e in particolare attraverso due specifici canali:

Lo sviluppo di pratiche agricole che consentono di conservare l'ambiente e la salvaguardia del paesaggio;

L'integrazione delle problematiche ambientali nelle normative che disciplinano la Politica Agricola Comune P.A.C.

Vale qui la pena di ricordare che chi non si impegna nell'applicazione delle direttive (P.A.C.), ne pagherà le conseguenze.

Infatti, il sistema dei controlli risulta alquanto rigoroso, essendo basato sulla verifica dei documenti e da rilievi oggettivi.

L'eventuale infrazione, viene poi valutata in termini di portata ed è legata ai parametri di gravità e durata, definite mediante precise modalità di calcolo, pur non venendo esclusa la possibilità di un ravvedimento dell'agricoltore inadempiente.

Le modalità di esecuzione del controllo degli impegni assunti e del calcolo dell'eventuale riduzione da applicare ai pagamenti, sono state già definite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), essendo essa l'autorità competente per il controllo.

Per detta esecuzione, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e gli organismi pagatori riconosciuti, si possono avvalere della collaborazione di enti specializzati come ad esempio: ASL e L'ARPAM, che di fatto svolgono già la propria attività istituzionale di verifica.

I controlli possono essere sia di tipo documentale che oggettivi.

I primi, vengono eseguiti tramite l'acquisizione delle informazioni fornite dall'agricoltore, e se del caso,

dagli enti di controllo specializzati. I secondi, cioè quelli oggettivi, sono condotti tramite l'utilizzazione di diverse tecnologie: telerilevamento, aerofotogrammetrie, accompagnati poi da metodologie pratiche come controlli diretti in azienda.

L'accertamento del rispetto degli atti e delle norme, viene effettuato tramite la composizione delle apposite CHECH - LIST, in cui sono indicate una serie di indici di verifica, articolati in portata, gravità e durata e precisamente:

Portata: si rileva l'entità della violazione es. Unità Bovina Adulta (UBA), protezione delle acque e loro regimazione, manutenzione degli oliveti.

Gravità: individua la rilevanza delle conseguenze dell'infrazione, sulla base degli obiettivi fissati dalle disposizioni da rispettare.

Durata: il tempo necessario per ripristinare le condizioni presenti all'infrazione, tenendo conto anche della possibilità di eliminare l'effetto, tramite l'attuazione di interventi correttivi.

Per incentivare l'attuazione di specifici interventi correttivi, il sistema di controllo prevede l'introduzione di una forma di avvertimento, anch'essa poi modulata su tre livelli, volta a favorire il cosiddetto "ravvedimento".

I tre livelli di avvertimento sono:

**La segnalazione;
L'intervento correttivo;
L'ammonizione.**

La segnalazione, avviene quando in seguito ad un controllo in azienda viene rilevata una infrazione di portata inferiore al livello minimo stabilito per ogni atto e norma.

L'azienda non subisce alcuna riduzione del pagamento diretto e riceve una segnalazione.

Praticamente, l'azienda riceve una sorta di avvertimento, in merito a comportamenti non conformi alle varie norme.

Qualora si rilevi in una successiva ispezione la medesima infrazione, l'agricoltore subisce una riduzione del pagamento diretto, anche se l'infrazione rilevata fosse di portata inferiore al livello minimo stabilito.

L'intervento correttivo, avviene quando l'infrazione rilevata è di portata tale, da dare luogo a una riduzione del pagamento diretto.

In tal caso, all'agricoltore rimane la possibilità di effettuare un intervento correttivo, ma solamente nei casi previsti da ogni atto e norma e sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite dall'autorità di controllo competente.

Si ricorda, che se l'intervento correttivo è effettuato con successo, la riduzione del pagamento diretto è qualificata nella misura prevista dell'1%.

L'ammonizione, se l'ammonizione totale delle infrazioni rilevate comporta la quantificazione di una percentuale di riduzione del pagamento diretto superiore alla soglia del 15%, in caso di ripetizione della medesima infrazione, l'agricoltore riceve un richiamo scritto dall'autorità di controllo competente.

Nel richiamo, viene messo in evidenza, che qualora venisse rilevata una ripetizione della stessa infrazione, l'inadempienza verrà considerata intenzionale.

Intenzionalità che in base a quanto previsto per ogni infrazione, comporta una riduzione del pagamento diretto e nei casi più gravi, l'esclusione del pagamento stesso.



Visto l'avvicinarsi dell'autunno, a titolo indicativo, si evidenzia con questa foto, come dovrebbero essere i solchi acquai.

Per ora ci fermiamo a queste note, ripromettendoci di riprendere nei dettagli pratici, il discorso della "condizionalità", fermo restando che presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori, i nostri tecnici sono a disposizione per ogni necessità.

Per.
Agr. Ermes Montanari

SCADENZE MESE DI NOVEMBRE 2013

11 NOVEMBRE

- Termine ultimo per la consegna al dipendente o pensionato del modello 730 integrativo e del prospetto liquidazione mod. 730/3 integrativo, per la consegna al sostituto d'imposta del risultato finale della dichiarazione e per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni integrative, da parte dei Centri di Assistenza Fiscale;

12 NOVEMBRE

- Spesometro: comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per contribuenti mensili. Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2012. Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2012 per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore ad Euro 3600,00 al lordo dell'Iva.

18 NOVEMBRE

- Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente;
- Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;
- Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel

mese precedente;

- Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili mese di ottobre '13 per i contribuenti trimestrali terzo trimestre 2013;
- Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente;
- Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza del mese precedente;
- Versamento 3' rata dei contributi INPS dovuti per il 2013 per i lavoratori autonomi agricoli o concedenti per i piccoli coloni ed i compartecipanti familiari, mediante modello F24 con modalità telematiche con codice tributo LAA;
- Versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese precedente;
- Versamento in un'unica soluzione dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di ottobre 2013 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
- Versamento in un'unica soluzione dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di ottobre 2013 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
- Versamento autoliquidazione I.N.A.I.L. 4' rata.
- Contribuenti IVA trimestrali : comunicazione dati contenuti

nelle dichiarazioni d'intento.

Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza applicazione di imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza 16 novembre.

21 NOVEMBRE

- Spesometro: Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per contribuenti trimestrali. Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2012. Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2012 per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore ad Euro 3600,00, al lordo dell'Iva.

26 NOVEMBRE

- Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di ottobre 2012 per contribuenti con obbligo mensile mediante invio telematico;
- Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli;

Le scadenze del 30 novembre 2013 sono spostate al 02/12/2013.